CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3673

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTELLUCCI, FORLANI, DELLE FAVE, ORLANDI, RINALDI, TAMBRONI, TOZZI CONDIVI, BARONI, D'AMATO, RIPAMONTI

Presentata il 21 dicembre 1966

Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del 525° anniversario della nascita di Bramante

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Donato Bramante, nato a Monte Asdrualdo, oggi Fermignano, sotto il Ducato di Urbino, nel marzo 1444 e morto a Roma il 14 aprile 1514, è riconosciuto nella storia dell'arte italiana come il massimo rappresentante dell'architettura rinascimento. La critica è concorde nel riconoscere l'importanza fondamentale della sua opera che, fondandosi su di una profonda e appassionata esperienza della classicità, venne a segnare con le creazioni del periodo romano nuovi indirizzi di portata universale nell'architettura.

L'architettura per Bramante è stata essenzialmente euritmia, equilibrio di proporzioni e di forme, attuazione consapevole della rinnovata classicità del Rinascimento.

« Paziente figlio di paupertate » – disse di lui Cesare Cesariano – si elevò dalla povertà alla ricchezza e alla gloria, con auterità e tenacia insuperabili nello studio e nel lavoro.

La traccia da lui segnata è stata profonda; l'impronta di Bramante è così estesa ed incisiva come forse di nessun altro in architettura; lo stile della Rinascenza è il suo stesso stile ed è quello appunto dal quale comincia l'architettura propriamente italiana e non più regionale.

Genio proteiforme, egli si è dedicato con successo, oltre che all'architettura, anche alla pittura, alla scultura e alle lettere.

Le testimonianze della sua geniale operosità restano numerose in Italia, in Europa e nel mondo.

Le sue opere pittoriche si trovano a Bayonne, Berlino, Bergamo, Budapest, Copenaghen, Firenze, Milano, Roma, Vienna, Vigevano, Zurigo; una sua incisione è collocata al British Museum di Londra; altre due opere, che alcuni autorevoli critici e studiosi gli attribuiscono, sono conservate nel Museum of Fine Arts di Boston e al Metropolitan Museum di New York.

Questa ampia divulgazione delle sue opere, dei suoi studi, delle forme architettoniche da lui imposte (a Milano, Pavia, Vigevano, Bergamo, Loreto, Abbiategrasso e soprattutto a Roma), hanno suscitato il più vivo interesse in tutti i tempi, di studiosi e artisti, trovando particolare favore negli ultimi decenni presso le giovani nazioni, a conferma della fondamentale modernità dell'opera del caposcuola del Rinascimento.

Dall'impegno sottoscritto da Bramante con l'energico Papa Giulio II, suo grande protettore, è scaturito il capolavoro delle Logge vaticane e soprattutto il primo progetto di rinnovamento della Basilica paleocristiana di San Pietro, espressione autentica della nuova religiosità, che ispira tutta la produzione artistica di Bramante.

Urbino, Milano e Roma sono le tappe luminose di una ascesa senza soste verso l'olimpo delle scienze e delle arti, dove il divino Raffaello, suo conterraneo, lo ha giustamente collocato (pare, anche per debito di gratitudine) eternando così Donato Bramante tra i Sommi dell'umanità ne « La Disputa di Atene ».

Per ovviare alla imperdonabile trascuranza in cui è precipitato per troppo lungo tempo il nome di Bramante, per quanto vi abbiano contribuito in maniera determinante gli stessi eventi bellici, che hanno coinciso in questo secolo con il IV centenario della sua morte (1914) e con il V della sua nascita (1944), i suoi concittadini e per essi il comune di Fermignano hanno costituito un Comitato promotore, con l'adesione di tutte le autorità della provincia di Pesaro e un Comitato d'onore formato di illustri personalità italiane e straniere per onorare il sommo architetto nel 525° anniversario della nascita.

Il Comitato promotore ha provveduto a richiedere l'alto patronato del Presidente della Repubblica e l'adesione delle più alte cariche dello Stato.

Le celebrazioni sono predisposte per il 1969 con l'intento di:

a) promuovere nuovi studi sull'arte e sulla tecnica di Bramante;

b) far conoscere nel modo più ampio e nel senso più profondo la produzione ed il valore artistico di Bramante pittore e sommo architetto;

c) definire solennemente le sue origini asdrualdine.

Un Comitato nazionale, di cui sono membri autorità ed eminenti studiosi italiani e stranieri, ha l'incarico di studiare e preparare i programmi delle Celebrazioni.

A tal fine è stata predisposta l'unita proposta di legge, che consta di sei articoli.

Con l'articolo 1 si indicano le finalità delle Celebrazioni bramantesche e si prevede un programma di manifestazioni commemorative.

Con l'articolo 2 si fissa il contributo che sarà richiesto allo Stato e calcolato in via presuntiva in lire 50 milioni dato l'alto costo delle manifestazioni scientifiche e culturali.

Con l'articolo 3 si autorizza il Comitato ad integrare i fondi messi a disposizione con i contributi elargiti da enti pubblici e privati.

Con l'articolo 4 si dispone l'obbligo per il Comitato di presentare al termine della gestione, con una relazione, il conto consuntivo, che sarà sottoposto al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti e successivamente pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Con l'articolo 5 si dispone che i contratti stipulati dal Comitato celebrativo godano dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Si dispone, inoltre, che il Comitato per eventuali controversie, possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 6 prevede la copertura dell'onere.

Onorevoli colleghi, confidiamo nella vostra cortese adesione per il più sollecito *iter* della proposta, tenendo conto che l'importanza culturale e artistica del programma delineato esige una tempestiva e accurata preparazione perché le manifestazioni, che richiamano già l'interesse di studiosi, autorità e istituti italiani e stranieri, riescano in tutto degne del grande personaggio che si vuol ricordare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per celebrare il 525° anniversario della nascita di Donato Bramante è costituito un Comitato nazionale con il compito di preparare ed attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed artistiche, sul piano nazionale ed internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni a favore del predetto Comitato, che verrà stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il contributo verrà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato al predetto Comitato.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta, dal Presidente del Comitato, il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.

Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal cennato conto corrente infruttifero dovrà essere versata in entrata del bilancio dello Stato.

ART. 3.

Il Comitato è autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi reperiti presso enti pubblici e privati.

ART. 4.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 30 giugno 1970 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonché dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Successivamente il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 5.

Tutti i contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Il Comitato inoltre può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 6.

All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.